



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

*TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS*

### **REGISTRO GENERALE N. 900 del 11/07/2019**

**Determina del Responsabile N. 102 del 11/07/2019**

PROPOSTA N. 1046 del 11/07/2019

**OGGETTO:** Uniproject Srl. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi in via Bonifica,2 Maltignano (AP). Ulteriore proroga effetti autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione n.1692 del 30.11.2018.

#### **Premesso che**

Con nota prot.n. 8835 del 20/02/2015 questa Provincia, in considerazione del dissenso espresso dal Comune di Maltignano, rimetteva la definizione del procedimento di rilascio dell'AIA al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art 14 quater comma 3 della Legge 241/1990.

In data 30/12/2015, acquisita al ns. **prot.n. 57837 del 30/12/2015**, perveniva la Delibera del Consiglio dei Ministri la quale, in considerazione della *"comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame individuati da un lato nella tutela della popolazione dal punto di vista sanitario, ambientale e idrogeologico e dall'altro nella rilevanza economica del proposto intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili della struttura e delle attività lavorative in argomento, trattandosi di impianto già presente e funzionante nell'attuale localizzazione"*, ha ritenuto *"condivisibili le posizioni assunte al riguardo dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno, da ARPA e da ASUR, con particolare riferimento alle prescrizioni dalle medesime impartite, a condizione che l'Autorità di Bacino si esprima favorevolmente"*;

Con **Determinazione dirigenziale n.1184 del 28/08/2018**, trasmessa con nota prot 18834 del 28/08/2018, questa Provincia, in considerazione del fatto che così come certificato dall'Autorità idraulica competente la Ditta aveva provveduto a realizzare le opere di mitigazione del rischio idraulico conformemente al progetto approvato e che nell'ambito del tavolo tecnico tenutosi in data 31/07/2018 il Dipartimento ARPAM aveva espresso parere favorevole sulla soluzione di posizionamento del pozzetto fiscale e realizzazione di una nuova vasca di sollevamento fognario proposta dal Piceno Consind, prorogava fino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di AIA, e comunque non oltre il giorno 30 Settembre 2018, il termine previsto al punto n.2 della Determinazione dirigenziale n.758 del 22/05/2017 al fine di consentire ad ARPAM di esprimere un parere tecnico sugli elaborati trasmessi dalla Ditta in data 07/08/2018 e agli uffici di questo servizio di redigere il provvedimento conclusivo del procedimento di AIA;

Con nota di prot.n. 29935 del 07.09.2018, acquisita il 07.09.2018 al prot.n. 19551, ARPAM faceva pervenire allo scrivente Servizio le proprie osservazioni tecnico ambientali relative al Piano di monitoraggio e controllo e al Piano di emergenza. In particolare venivano rilevate diverse criticità e carenze relative al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, in acqua e gestione dei rifiuti;

Con nota acquisita il 20.09.2018 al prot.n. 20595, la ditta Uniproject Srl ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno ulteriore documentazione tecnica in riscontro alle osservazioni formulate da ARPAM;

Con nota prot n. 20845 del 24/09/2018 questa Provincia provvedeva a convocare ARPAM ad un tavolo tecnico per il giorno 28/09/2018;

In data 28/09/2018 si teneva presso la Provincia di Ascoli Piceno il tavolo tecnico (verbale trasmesso ad ARPAM con nota prot.n. 21527 del 01/10/2018) nel corso del quale il Dipartimento ARPAM riferiva che sulla base dei documenti già presentati dalla Ditta nel 2015 e 2016, così come già espresso in precedenti pareri (rif. prot. ARPAM prott. n. 23759 del 10/07/2015 e n. 25968 del 11/07/2016), non fosse possibile concedere deroghe ai parametri emissivi. Di fatto la Ditta, nella documentazione in esame, non proponeva alcuna soluzione impiantistica o gestionale al fine dell'ottenimento di un refluco conforme ai limiti emissivi autorizzati;

Con **Determinazione dirigenziale n.1382 del 01/10/2018** questa Provincia, sulla base delle problematiche riscontrate dal Dipartimento ARPAM negli elaborati progettuali esaminati nel suddetto tavolo tecnico del giorno 28/09/2018, in particolare l'assenza di soluzioni impiantistiche o gestionali finalizzate all'ottenimento di un refluco conforme ai limiti emissivi autorizzati, comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990, il preavviso di rigetto al rilascio del provvedimento di AIA concedendo 15 giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni e prorogando fino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di AIA il termine previsto al punto n.2 della Determinazione dirigenziale n.758 del 22/05/2017;

Con nota prot.n.34865 del 16/10/2018, acquisita al **prot.n. 23141 del 16/10/2018**, il Dipartimento provinciale ARPAM, esprimeva parere non favorevole al rilascio dell'AIA;

Con **nota prot 23071 del 16/10/2018** questa Provincia trasmetteva ad ARPAM la documentazione acquisita al ns.prot.n. 22869 del 15/10/2018 prodotta dalla Ditta Uniproject in risposta al preavviso di rigetto;

Con **nota prot 24418 del 29/10/2018** questa Provincia trasmetteva alla Ditta Uniproject e Piceno Consind la nota ARPAM acquisita al prot.n. 23141 del 16/10/2018;

Con nota acquisita al ns. **prot.n. 24928 del 06/11/2018**, il Dipartimento provinciale ARPAM esprimeva valutazioni tecnico-ambientali sulle controdeduzioni come sotto riportato:

*"La società Uniproject si è limitata a stralciare dalla relazione tecnica e dalla sintesi non tecnica le parti in cui si affermava di non essere in grado di rispettare i limiti vigenti allo scarico finale prescritti con DD n. 1352/GEN del 04/08/2016, senza proporre soluzioni impiantistiche per ottenere un refluco finale conforme ai limiti attualmente vigenti sull'installazione. Pertanto, si ribadiscono le valutazioni espresse con nota ARPAM prot.n. 34865 del 16/10/2018.";*

Con nota prot. E.U. 7400 del 07/11/2018, acquisita al **prot.n. 25162 del 08/11/2018**, la Ditta Uniproject informava dell'avvenuto controllo allo scarico da parte dei tecnici ARPAM in data 17/10/2018 da cui sarebbe emersa la conformità ai valori limiti vigenti;

Con **nota prot.n. 25307 del 08/11/2018** questa Provincia richiedeva ad ARPAM di voler riferire quanto prima circa gli esiti dei controlli svolti anche riferendo dell'incidenza degli stessi sulle valutazioni non favorevoli già espresse;

Con nota acquisita al ns. **prot.n. 26107 del 14/11/2018** il Dipartimento provinciale ARPAM rispondeva alla suddetta nota evidenziando che *"...dall'esame dei dati ufficiali emerge che l'azienda nel momento del controllo non stava lavorando nelle condizioni di massimo esercizio..."* e pertanto ribadendo *"...le proprie valutazioni non favorevoli al rilascio dell'AIA espresse con note ARPAM prot.n 34865 del 16/10/2018 e n. 37104 del 06/11/2018.";*

Sulla base dei suddetti elementi questa Provincia, con **Determinazione dirigenziale n. 1582 del 14/11/2018**, rigettava l'istanza presentata in data 09/11/04 alla Regione Marche ai sensi dell'allora vigente D.Lgs 372/1999 dalla Ditta Uniproject Srl volta al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III bis Parte II del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Via Bonifica n.2 nel Comune di Maltignano (AP);

Con **Decreto del Presidente n°248/2018** del giorno 21/11/2018, il TAR Marche accoglieva la domanda di misure cautelari provvisorie della ditta Uniproject S.r.l. *"limitatamente al trattamento*

*dei rifiuti attualmente presenti nell'impianto e, in ogni caso, ad una quantità di rifiuti necessaria a salvaguardare l'impianto biologico”;*

Con **Determinazione Dirigenziale n°1692/GEN del 30/11/2018**, in esecuzione del succitato Decreto cautelare del Tar Marche n°248/2018, si autorizzava la Ditta Uniproject S.r.l. ad accettare in entrata, all'esaurimento dei rifiuti presenti nell'impianto, il quantitativo di rifiuti strettamente necessario a salvaguardare l'impianto biologico, fino alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2018;

Con **Ordinanza n°262/2018 del 06/12/2018**, il TAR Marche rinviava la trattazione della domanda della società ricorrente alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018 per consentire la corretta costituzione del contraddittorio con ARPAM e, contestualmente disponeva di *“accordare la medesima misura cautelare già disposta con il decreto monocratico n. 248 del 2018, negli esatti termini in cui lo stesso è stato recepito dall'autorizzazione provvisoria n. 1692 del 30 novembre 2018 della Provincia di Ascoli Piceno adottata in esecuzione di detto decreto, ivi compresi gli obblighi di reportistica ivi previsti”;*

Con **Determinazione Dirigenziale n°1720 del 07.12.2018**, in esecuzione della succitata Ordinanza del TAR n° 262/2018, si autorizzava la ditta Uniproject S.r.l. ad accettare in entrata all'esaurimento dei rifiuti presenti nell'impianto, il quantitativo di rifiuti strettamente necessario a salvaguardare l'impianto biologico;

Con **Ordinanza n°293 del 21.12.2018**, il TAR Marche riteneva di fissare per la discussione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2018 con rinuncia delle parti ai termini come da verbale di udienza e, contestualmente, riteneva, nelle more, di *“confermare la tutela cautelare di cui all'ordinanza n.262 del 2018, con l'osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione provvisoria n. 1692 del 30 novembre 2018 della Provincia di Ascoli Piceno ivi compresi gli obblighi di reportistica ivi presenti”;*

Con **sentenza n. 180 del 28/03/2019** il Tar Marche disponeva l'annullamento del diniego AIA adottato con **Determinazione dirigenziale n. 1582 del 14/11/2018** e delle note ARPAM del 16 ottobre 2018 e 6 e 14 novembre 2018;

Con nota **prot 8402 del 29/03/2019**, preso atto della succitata **sentenza del Tar Marche n. 180 del 28/03/2019** questa Provincia comunicava l'avvio del procedimento di riesame per il rilascio dell'autorizzazione AIA invitando l'ARPAM a valutare la documentazione trasmessa dalla Ditta e acquisita al ns. prot.n 4642 del 19/02/2019 tenendo in particolare considerazione le analisi citate nella sentenza Tar;

Nella stessa nota si dava atto che, nelle more dell'espletamento del procedimento di riesame da concludersi comunque entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, erano fatti fatti salvi gli effetti dell'autorizzazione provvisoria concessa dalla Provincia con Determina Dirigenziale n. 1692 del 30 novembre 2018;

Con nota **prot 10498 del 29/04/2019**, vista l'imminente scadenza del termine imposto con sentenza del Tar Marche n. 180 del 28/03/2019, questa Provincia ha sollecitato ARPAM rispetto a quanto già richiesto con nota ns. prot 8402 del 29/03/2019.

Con nota acquisita al **prot.n. 11274 del 09/05/2019** l'ARPAM Dipartimento provinciale comunicava che il giorno 03/05/2019 si era tenuto un incontro presso la propria Direzione Regionale con la Ditta Uniproject al fine di un confronto tecnico;

Con nota acquisita al **prot.n. 11829 del 16/05/2019** l'ARPAM Direzione generale ribadiva che il giorno 03/05/2019 si era tenuto un incontro con la Ditta Uniproject presso la propria sede al fine di un contraddittorio tecnico nel corso del quale i tecnici ARPAM confermavano le criticità evidenziate nei precedenti pareri. A conclusione dell'incontro la Ditta si rendeva disponibile a fornire chiarimenti ed integrazioni entro i successivi 15 giorni dal ricevimento del verbale mentre l'ARPAM

si impegnava a predisporre un nuovo parere tecnico entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione integrativa;

Con nota prot. E.U. 7810 del 24/05/2019, acquisita al **ns.prot.n. 12501 del 27/05/2019**, successivamente integrata con nota prot. EU 7825 del 29.05.2019 **acquisita al ns. prot.n. 12723 del 29.05.2019** la Ditta Uniproject forniva chiarimenti ed integrazioni secondo quanto richiesto da ARPAM nell'incontro del 03/05/2019;

questa Provincia, ravvisata l'impossibilita di concludere il procedimento di riesame nei 60 giorni previsti nella sentenza del Tar Marche n.180 del 28/03/2019, con **Determinazione Dirigenziale n°684/Gen del 28.05.2019** ha prorogato gli effetti dell'autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1692/Gen del 30.11.2018;

con nota di **prot.n. 12937 del 31.05.2019** questa Provincia chiedeva ad ARPAM Direzione Generale e ad ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno di esprimere, a stretto giro, il parere relativo alla sopra menzionata documentazione trasmessa da Uniproject Srl acquisita ai prot.n.12501 del 27.05.2019 e n. 12723 del 29.05.2019;

**Considerato** che con nota di prot.n. 22745 del 08.07.2019, acquisita al prot. n°15861 del 09.07.2019, il Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno ha fatto pervenire le proprie osservazioni tecnico ambientali dalle quali si evince la necessità di ulteriori approfondimenti;

**Dato atto** che ad oggi non emergono elementi ostativi al rilascio di un **ulteriore proroga** degli effetti provvisori disposti con Determinazione Dirigenziale n. 1692 del 30 novembre 2018;

**Evidenziata**, pertanto, la necessità di confermare la vigenza dell'autorizzazione provvisoria concessa dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 1692 del 30 novembre 2018 già prorogata con Determinazione Dirigenziale n°684/Gen del 28.05.2019 fino alla conclusione del procedimento di riesame avviato con nota prot.n. 8402 del 29/03/2019 in ottemperanza alla sentenza del Tar Marche n. 180 del 28/03/2019;

### **Determina**

- 1) **di fare salvi** gli effetti dell'autorizzazione provvisoria concessa dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n.1692 del 30 novembre 2018, già prorogati con Determinazione Dirigenziale n°684/Gen del 28.05.2019, per un ulteriore periodo di 60 giorni decorrenti dalla data del 12 luglio 2019;
- 2) **di notificare** a mezzo PEC il presente atto alla Ditta Uniproject S.r.l. e al Piceno Consind;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
- 4) **di trasmettere** un originale del presente provvedimento dirigenziale al segretario generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale;
- 5) **di trasmettere** il presente atto:
  - Tar Marche
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per il Coordinamento amministrativo
  - Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno
  - Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
  - Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
  - Sindaco del Comune di Maltignano
  - ARPAM - Direzione tecnico scientifica
  - ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno
  - ASUR Marche Area Vasta 5 di Ascoli Piceno
  - Prefettura di Ascoli Piceno UTG di Ascoli Piceno

- Procura della Repubblica di Ascoli Piceno

**Il Dirigente del Servizio**  
(dott. Eros Nunzio Libetti)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 11/07/2019

IL DIRIGENTE  
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO